

**CONVENZIONE FRA I COMUNI DI
BIBBIANO, CAMPEGINE, CANOSSA, CAVRIAGO, GATTATICO, MONTECCHIO
EMILIA, SAN POLO D'ENZA, SANT 'ILARIO D'ENZA, UNIONE VAL D'ENZA
PER IL CONFERIMENTO E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE
ALL'UNIONE VAL D'ENZA**

Rep. n. 26

Ricordato che:

- con le deliberazioni consiliari di seguito indicate, i Comuni di, Bibbiano, Campegine, Cavriago, Gattatico, Montecchio Emilia San Polo d'Enza Sant'Ilario d'Enza, hanno approvato lo Statuto e costituito l'Unione Val d'Enza:

- Comune di Bibbiano Delibera Consiglio Comunale n. 31 del 26/06/2008;
- Comune di Campegine Delibera Consiglio Comunale n. 26 del 25/06/2008;
- Comune di Cavriago Delibera Consiglio Comunale n. 52 del 07/07/2008;
- Comune di Gattatico Delibera Consiglio Comunale n. 34 del 30/06/2008;
- Comune di Montecchio Emilia Delibera Consiglio Comunale . n. 52 del 07/07/2008;
- Comune di San Polo d'Enza Delibera Consiglio Comunale n. 24 del 30/06/2008;
- Comune di Sant'Ilario d'Enza Delibera Consiglio Comunale n. 44 del 03/07/2008;

- in data 22/08/2008 i Sindaci dei medesimi Comuni hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Unione "VAL D'ENZA";

- con le successive deliberazioni consiliari di seguito indicate, i Comuni di Bibbiano, Campegine, Canossa, Cavriago, Gattatico, Montecchio Emilia, San Polo d'Enza, Sant'Ilario d'Enza, hanno approvato il nuovo Statuto dell'Unione Val d'Enza con l'ingresso nell'Ente del Comune di Canossa:

- Comune di Bibbiano Delibera Consiglio Comunale n. 65 del 28/11/2013;
- Comune di Campegine Delibera Consiglio Comunale n. 48 del 28/11/2013;
- Comune di Canossa Delibera Consiglio Comunale n. 62 del 27/11/2013;
- Comune di Cavriago Delibera Consiglio Comunale n. 99 del 29/11/2013;
- Comune di Gattatico Delibera Consiglio Comunale n. 67 del 09/12/2013;
- Comune di Montecchio Emilia Delibera Consiglio Comunale . n. 72 del 28/11/2013;
- Comune di San Polo d'Enza Delibera Consiglio Comunale n. 58 del 28/11/2013;
- Comune di Sant'Ilario d'Enza Delibera Consiglio Comunale n. 63 del 19/11/2013;

Che si rende pertanto necessario da parte del Comune di Canossa trasferire la funzione in oggetto all'Unione e contemporaneamente modificare il testo della convenzione per il trasferimento della funzione anche da parte degli altri enti, per recepire il trasferimento della funzione da parte del sopracitato comune e della nuova competenza nella gestione del servizio;

- lo Statuto dell'Unione "Val d'Enza" prevede all'art. 5 che i Comuni aderenti possano conferire all'Unione le materie di propria competenza nonché la gestione di servizi pubblici.

- l'art. 6 dello Statuto dell'Unione prevede fra queste materie, quelle appartenenti all'area dei "Servizi di Protezione Civile".

• l'art. 7 dello Statuto dell'Unione prevede che il conferimento delle funzioni e dei servizi all'Unione avviene e si perfeziona con l'approvazione da parte dei Consigli Comunali che effettuano il conferimento e da parte del Consiglio dell'Unione, di uno schema di convenzione da sottoscrivere formalmente che deve prevedere:

- il contenuto della funzione o del servizio conferito, anche per quanto riguarda gli aspetti economici e finanziari;
- il divieto del mantenimento in capo al Comune di residue attività e compiti attinenti alla funzione o al servizio trasferiti;
- le condizioni organizzative del servizio, con possibilità di prevedere presso le singole realtà comunali sportelli decentrati territoriali;
- le modalità di finanziamento del servizio ed il riparto tra gli Enti delle spese;
- le modalità di gestione delle risorse umane e strumentali;
- le condizioni nella successione della gestione del servizio e relativi rapporti giuridici;
- la durata, che non può essere inferiore a cinque (5) anni, salvo quanto previsto dalla L.R. 21/2012 e dalle altre leggi vigenti in materia;
- le modalità di recesso, in conformità alla legge nazionale e regionale e del presente Statuto.

• i Consigli Comunali con i seguenti atti deliberativi, ai sensi dell' art. 7 dello Statuto dell'Unione, hanno approvato il presente schema di convenzione per il conferimento all'Unione delle funzioni e dei servizi di Protezione Civile:

- Comune di Montecchio Emilia Delibera Consiglio Comunale n. 11 del 28/03/2014;
- Comune di Sant'Ilario d'Enza Delibera Consiglio Comunale n. 7 del 11/02/2014;
- Comune di Canossa – Delibera Consiglio Comunale n. 7 del 04/02/2014;
- Comune di Campegine Delibera Consiglio Comunale 9 del 11/02/2014;
- Comune di Gattatico Delibera Consiglio Comunale n. 12 del 06/02/2014;
- Comune di Cavriago Delibera Consiglio Comunale n. 2 del 06/02/2014;
- Comune di Bibbiano Delibera Consiglio Comunale n. 4 del 01/02/2014;
- Comune di San Polo d'Enza Delibera Consiglio Comunale n. 14 del 19/02/2014;
- il Consiglio dell'Unione ha deliberato in tal senso con atto n. 14 del 31/03/2014;

Tutto ciò premesso

Il giorno 31 del mese di Marzo dell'anno 2014 presso la sede dell'Unione "Val D'Enza" sono presenti

I SIGNORI

- **ENZO MUSI**, nato a Ciano d'Enza, (RE), il 10/08/1954, che interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente dell'Unione "Val D'Enza" con sede in Montecchio Emilia (RE), Via D.P. Borghi 12, in esecuzione di quanto previsto dallo Statuto dell'Unione all'art. 30 e dalla delibera del consiglio dell'Unione n. 14 del 31/03/2014;

Lo stesso **ENZO MUSI**, nato a Ciano d'Enza, (RE), il 10/08/1954, che interviene nella sua qualità di Sindaco del Comune di **CANOSSA**, in esecuzione di quanto previsto dalla delibera del consiglio comunale n. 7 del 04/02/2014;

- **SANDRO VENTURELLI**, nato a Scandiano (RE), il 17/02/1960, che interviene nella sua qualità di Sindaco del Comune di **BIBBIANO**, in esecuzione di quanto previsto dalla delibera del consiglio comunale n. 4 del 01/02/2014;
- **PAOLO CERVI**, nato a Montecchio Emilia, il 04/09/1984, che interviene nella sua qualità di Sindaco del Comune di **CAMPEGINE**, in esecuzione di quanto previsto dalla delibera del consiglio comunale n. 9 del 11/02/2014;
- **VINCENZO DELMONTE**, nato a Cavriago (RE), il 01/04/1951, che interviene nella sua qualità di Sindaco del Comune di **CAVRIAGO**, in esecuzione di quanto previsto dalla delibera del consiglio comunale n. 2 del 06/02/2014;
- **GIANNI MAIOLA**, nato a Gattatico (RE), il 22/06/1956, che interviene nella sua qualità di Sindaco del Comune di **GATTATICO**, in esecuzione di quanto previsto dalla delibera del consiglio comunale n. 12 del 06/02/2014;
- **PAOLO COLLI**, nato a Montecchio Emilia, il 27/07/1966, che interviene nella sua qualità di Sindaco del Comune di **MONTECCHIO EMILIA**, in esecuzione di quanto previsto dalla delibera del consiglio comunale n. 11 del 28/03/2014;
- **MIRCA CARLETTI**, nata a Parma (PR), il 10/05/1964, che interviene nella sua qualità di Sindaco del Comune di **SAN POLO D'ENZA**, in esecuzione di quanto previsto dalla delibera del consiglio comunale n. 14 del 19/02/2014;
- **MORETTI MARCELLO**, nato a Pontecorvo (FR), il 02/02/1967, che interviene nella sua qualità di Sindaco del Comune di **SANT'ILARIO D'ENZA**, in esecuzione di quanto previsto dalla delibera del consiglio comunale n. 7 del 11/02/2014;

che sottoscrivono

LA PRESENTE CONVENZIONE

ART 1

Oggetto

Con la presente convenzione i Comuni di Montecchio Emilia, Sant'Ilario d'Enza, Canossa, Campegine, Cavriago, Gattatico, Bibbiano, San Polo d'Enza conferiscono all'Unione "Val d'Enza" tutte le proprie attuali competenze, funzioni e servizi in materia di Protezione Civile. Il conferimento prosegue senza soluzione di continuità rispetto a quello attuato con la precedente convenzione del 30/09/2008 per gli Enti già associati ed è ivi integrato con il trasferimento della funzione e dei servizi da parte del Comune di Canossa.

ART 2

Decorrenza e durata

La presente Convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata pari a quella dell'Unione "Val d'Enza".

Il conferimento all'Unione delle funzioni e dei servizi riguardanti le materie oggetto della presente convenzione è avvenuta con decorrenza 1° ottobre 2008 per i Comuni già associati all'Unione Val d'Enza e avrà decorrenza dalla data di stipula della presente convenzione per il Comune di Canossa.

ART 3

Individuazione delle sedi del Centro Operativo Misto - Centro sovracomunale ed ambito territoriale

1. La gestione unitaria del Servizio di protezione civile e l'espletamento dei relativi adempimenti, comporta la costituzione di un Ufficio di Coordinamento che sovrintende tutte le attività inerenti tale servizio. Le sedi operative (Centro Operativo Misto - Centro Sovracomunale), sono individuate nel Comune di Montecchio Emilia e S. Ilario d'Enza.

2. L'ambito territoriale del servizio di Protezione civile è individuato nei territori dei Comuni dell'Unione. Del pari ogni riferimento alla competenza territoriale che la normativa vigente fa relativamente alle funzioni di protezione civile, si intende esteso al territorio dell'Unione.

ART 4

Finalità e scopo della convenzione

La presente gestione unitaria è finalizzata a garantire:

- la disponibilità sul territorio dell'Unione di un servizio con compiti specifici di programmazione, organizzazione e gestione dei servizi e delle operazioni di Protezione Civile;
- l'uniformità di criteri e interventi su tutto il territorio dell'Unione;
- l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la rispondenza al pubblico interesse dei servizi erogati;

ART 5

Organizzazione Tecnica

Per dare attuazione alla finalità di cui al precedente comma s'individuano i seguenti soggetti responsabili:

1) Il Responsabile dell'Ufficio di Coordinamento

1. Il Presidente dell'Unione, ai sensi dello Statuto vigente dell'Unione, nomina il Responsabile dell'Ufficio di Coordinamento il quale sovrintende ed organizza sia l'attività del Comitato Intercomunale, di cui al punto successivo, sia l'attività dei Centri Operativi e Centri Sovracomunali.

2. Il Responsabile ha inoltre il compito di:

- 1) recepire le direttive generali date dalla Giunta dell'Unione;
- 2) relazionare periodicamente alla Giunta sul funzionamento e sull'efficacia del Servizio;
- 3) Impartire al Comitato Intercomunale le direttive per la realizzazione degli indirizzi dati dalla Giunta dell'Unione.

2) Il Comitato Intercomunale

1. E' costituito da un numero di componenti pari al numero dei Comuni aderenti all'Unione.
2. Detti componenti sono nominati da ciascun Comune , tenendo conto delle competenze e del ruolo interno all'organizzazione, a supporto del Responsabile dell'Ufficio di Coordinamento al quale rispondono dell'adempimento delle direttive dallo stesso impartite.
3. Il Comitato Intercomunale ha altresì il compito primario di fornire il necessario supporto tecnico per l'aggiornamento dei piani di protezione civile, di verificare le soluzioni individuate in relazione agli scenari ipotizzati nei singoli Comuni e nel contesto più generale di tutto il territorio dell'Unione, nonché di mantenere un costante monitoraggio del territorio in relazione alle modificazioni dello stesso.

ART 6

Dotazione Organica

1. La dotazione organica stabile necessaria per la gestione delle attività e delle funzioni relative al servizio di Protezione Civile verrà definita dalla Giunta dell'Unione, con apposito provvedimento e previe le necessarie procedure di consultazione sindacale, tenendo conto anche delle disponibilità dell'Unione stessa.

ART 7

Trasferimenti

1. I trasferimenti statali, regionali, provinciali concessi all'Unione verranno utilizzati nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.

ART. 8

Rapporti con i Comuni aderenti all'Unione

Il Presidente dell'Unione, entro il 15 settembre di ciascun anno, informa mediante apposita relazione i Comuni componenti l'Unione sullo stato di attuazione della convenzione nonché sullo stato di attuazione dei singoli programmi e progetti inerenti la funzione conferita

ART 9

Ripartizione delle spese

1. I costi globali del servizio trasferito vengono sostenuti dall'Unione con i fondi trasferiti dai Comuni firmatari della convenzione e con eventuali entrate proprie.
2. Il differenziale in negativo tra le entrate e le spese (distinte in parte corrente ed in parte capitale) risultante dal rendiconto, sarà ripartito tra tutti i Comuni aderenti all'Unione, in misura proporzionale alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Entro il 30 settembre di ogni anno la Giunta dell'Unione definisce, su proposta del Responsabile dell'Ufficio di Coordinamento, il fabbisogno finanziario preventivo per la gestione della funzione che dovrà essere inserito nel bilancio preventivo dell'Unione.

ART 10

Beni strumentali

I Comuni costituenti l'Unione dovranno conferire alla medesima i beni mobili ed immobili, gli arredi, le attrezzature tecniche ed informatiche da utilizzare per la gestione del servizio oggetto della presente convenzione.

Durante le fasi di emergenza le dotazioni strumentali necessarie a fronteggiarle, qualora non in disponibilità dell'Unione, dovranno essere messe a disposizione del Centro Operativo Misto da parte dei singoli Comuni aderenti all'Unione.

ART 11

Recesso, revoca del servizio, scioglimento dell'Unione

1. Il recesso di un Comune dall'Unione, deliberato con le modalità ed i tempi di cui allo Statuto dell'Unione, non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.
2. Nell'ipotesi cui al comma precedente viene applicata la disciplina statutariamente prevista, salvo che di comune accordo venga definita una diversa destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati dall'Unione. In ogni caso i beni conferiti e risultati dall'inventario di cui al precedente art. 10, verranno restituiti al Comune recedente nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
3. Così come previsto nello Statuto dell'Unione, in caso di scioglimento dell'Unione o revoca all'Unione del servizio in oggetto – deliberata secondo le modalità ed i tempi di cui all'art. 3 dello Statuto e nel rispetto della durata minima dei servizi conferiti - il personale transiterà negli organici degli Enti aderenti all'Unione secondo gli accordi che saranno assunti dagli Enti stessi. In mancanza di accordo il Commissario Liquidatore assegnerà il personale ai predetti Enti in proporzione all'ultima quota annuale versata.
4. La procedura di cui al comma precedente si applicherà anche in caso di recesso da parte di un singolo Ente.

ART 12

Controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra le parti, anche nel caso di difforme e contrastante interpretazione, in merito alla presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono deferite al giudice competente.

ART 13

Rinvio

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le amministrazioni nonché al codice civile, alle leggi in materia di Protezione Civile ed alla normativa vigente.


ART 14

Norme transitorie

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rimanda allo Statuto dell'Unione ed alle norme in materia di rapporti fra Enti Locali previste dalle leggi regionali e statali in materia.

Letto approvato e sottoscritto,

SINDACO DI BIBBIANO




SINDACO DI CANOSSA




SINDACO DI CAMPEGINE



SINDACO DI CAVRIAGO




SINDACO DI GATTATICO



SINDACO DI MONTECCHIO EMILIA



SINDACO DI SAN POLO D'ENZA



SINDACO DI SANT'ILARIO D'ENZA

Rouelloflocetti

PRESIDENTE UNIONE VAL D'ENZA

Mr. Lene
